

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ARBOREO URBANO

Adottato con delibere consiliari n° 150 del 28/09/91 e n° 207 del 13/02/91

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

Rilevata l'importanza vitale che la vegetazione arborea dei centri urbani del Comune di Gavorrano riveste ai fini paesaggistici, culturali ed igienico-ambientali, vengono approfondite le seguenti norme atte a garantire la protezione ed una razionale gestione.

Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio arboreo pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da Leggi statali, e relativi regolamenti.

ART. 2

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

Tutte le piante del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, un irripetibile patrimonio ambientale e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

E' fatto pertanto divieto di arrecare danni ad alberi situati sia su territorio pubblico che privato dei centri urbani del Comune di Gavorrano, quali scortecciature, incisioni, stroncature anche parziali di rami, ecc., o procurare comunque interventi in prossimità degli apparati radicali, accensioni di fuochi, scarico di liquidi inquinanti o nocivi alle piante, accumulo di materiali di risulta o simili nel mancato rispetto delle distanze di sicurezza di cui al successivo art.3, che possono risultare pregiudizievoli per la salute delle specie vegetali.

E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 3

DISTANZA DI SICUREZZA

Sono considerate distanze di rispetto dalle specie vegetali, quelle sancite dagli artt. 892 e seg. del C.C. e dalla sentenza di cassazione n° 1792 del 09/07/1962 e cioè:

- a) 3 metri per gli alberi di alto fusto quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, ecc.;
- b) 1,5 metri per gli alberi di “non alto fusto”, quelli cioè il cui fusto non supera i 3 metri d'altezza, prima della ramificazione;

ART. 4

ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Nelle aree sopra specificate, nel caso in cui si renda necessario l'abbattimento di piante adulte di alto fusto per far posto a nuove costruzioni edilizie, si applicano le norme sancite dall'articolo 50 del più volte citato Regolamento Edilizio; in tutti gli altri casi è fatto divieto a chiunque di abbattere autonomamente soggetti vegetali arborei, siano essi vivi che morti senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Le domande, presentate in carta legale, tranne i casi previsti dalla legge, ed indirizzate al Sindaco del Comune di Gavorrano, dovranno essere corredate di una appropriata documentazione fotografica e quanto altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato.

L'istruttoria, eseguita dall'Ufficio Agricoltura, si esaurirà nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della richiesta salvo che l'intervento avanzato ricada in zona sottoposta a tutela ambientale.

L'autorizzazione per l'abbattimento dei soggetti ritenuti sicuramente pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria sarà comunque preventivamente motivata con apposita relazione. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al pagamento di L. 100.000 per ogni pianta da abbattere. Tale somma sarà restituita entro 1 anno dalla messa a dimora di due piante per ogni pianta abbattuta.

Tale abbattimento, salvo casi di eccezionalità, dovrà avvenire nel periodo compreso fra Ottobre e Marzo.

Entro 12 mesi dalla messa a dimora delle nuove piante l'Amministrazione Comunale verificherà se l'attecchimento è avvenuto o meno.

Presso l'Ufficio Agricoltura verrà istituito il “Registro delle Autorizzazioni all'abbattimento di piante” che servirà ai controlli di cui sopra.

Gli abbattimento di piante potranno essere eseguiti sia in amministrazione diretta, sia tramite appalto in conformità alle prescrizioni indicate in apposito disciplinare.

ART. 5

POTATURE

Le potature di mantenimento saranno dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante, assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, e di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate: le " capitozzature" sono di norma da evitare.

ART. 6

SCAVI E SCASSI

Gli interventi di scavo o scasso che, necessariamente effettuati su terreno pubblico a distanza inferiore a quelle previste dal precedente articolo. 3, e che comportano interessamento degli apparati radicali, dovranno avere il preventivo nulla- osta dell'Ufficio Agricoltura che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

ART. 7

NUOVI IMPIANTI

Salvo quanto stabilito dagli artt. 51 e 52 del Regolamento Edilizio, la funzionalità delle alberature, alterata a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei moderni criteri di tecnica culturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano.

Le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituita da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, ombreggianti, corpi illuminanti.

In linea prospettiva si possono assumere i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi

Distanze di piantagione

m.

m.

20 e oltre	12
16	10
12	8
8	6
6	4

Le distanze delle alberature lungo le pertinenze stradali non dovranno essere inferiori a metri 3 dall'allineamento di eventuali edifici ed almeno metri 1 dal ciglio del marciapiede; dagli incroci stradali ed assicurare le esigenze dei passi carrabili.

Al fine inoltre di dare adeguata protezione alle alberate stradali contro urti accidentali o costipamenti del terreno dovuti al passaggio di pedoni o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di separazione stabiliti, quali cordoli rialzati, muretti bassi di materiale resistente, pali, picchetti, tubi di sostegno in acciaio, "archetti per alberi", ecc. al fine di garantire la corretta aerazione del suolo.

I manufatti posti a corredo delle aree soggette a nuovo impianto dovranno comunque essere disposti in modo tale da permettere l'assorbimento graduale delle acque di superficie da parte della coltre vegetale con l'accortezza di evitare da un lato la creazione di ristagni e dall'altro fenomeni di ruscellamento.

I viali asfaltati o pavimentati, infine, dovranno prevedere un'area di rispetto attorno ai colletti delle piante di almeno 6 mq.; è vietata pertanto su detta superficie qualunque azione di impermeabilizzazione del terreno e di parcheggio di autoveicoli e mezzi in genere.

ART. 8

SANZIONI

Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'articolo 2 – 3 comma, dall'articolo 4 – 1. comma e dell'articolo 6, sarà punito con una sanzione variabile da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Chiunque contravviene all'articolo 2 – 2 comma, all'articolo 5 e all'articolo 7 sarà punito con un'ammenda che varierà da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 200.000.

In caso di inottemperanza all'articolo 4, l'Amministrazione provvederà autonomamente alle piantumazione, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione e contestualmente emanando un'apposita sanzione di L. 500.000.

Nella ipotesi di danno ambientale previsto dalla legge 08/07/86 n° 349 (suppl. G.U. 15/07/86 n°162) e successive modifiche, verranno, altresì, applicate le sanzioni e la procedura prevista dalla stessa.